



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32

Tel. 011.96.14.111

Fax 011.96.14.150

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2011 VERSAMENTO 1° RATA - DICHIARAZIONE

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta I.C.I.

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni informa:

VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2011

L'imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E' dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:

la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente;

la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

□ ALIQUOTA DELL'IMPOSTA

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 in data 24/03/2011 ha confermato la seguente aliquota:

Aliquota ordinaria 7 per mille

Terreni agricoli, aree fabbricabili, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale.

Aliquota per abitazione principale 5 per mille - la detrazione per abitazione principale è di € 124,00.

□ ABITAZIONE PRINCIPALE

La Legge n. 126 del 24/07/2008 prevede, l'esenzione del pagamento dell'ICI per l'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con Regolamento Comunale.

Il Regolamento del Comune di Villastellone in materia di Imposta Comunale sugli Immobili considera:

- PARTE INTEGRANTE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE UNA PERTINENZA

(C/6 oppure C/7 solamente se fra gli immobili dichiarati ai fini Ici non ne risulti nessuno accatastato come C/6);

- ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

L'ABITAZIONE POSSEDUTA DA CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO;

(a condizione che non risulti locata);

L'ALLOGGIO REGOLARMENTE ASSEGNATO DA ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI;

L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO DAL POSSESSORE AI SUOI FAMILIARI;

(ascendenti fino al secondo grado padre/figlio - nonno/nipote ed affini di primo grado suocero/genero);

L'ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO OSPIZIO DI RICOVERO PERMANENTE;

(a condizione che non risulti locata);

L'ABITAZIONE UTILIZZATA DAI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA;

AL CONIUGE NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE IN CASO DI SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

SONO ESCLUSE DALL'ESENZIONE LE UNITA' IMMOBILIARI IN CATEGORIA A1, A8 e A9.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

□ I.C.I. – AREE EDIFICABILI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 20 aprile 2009 è stata adottata la variante generale di revisione del P.R.G.C.. Pertanto, ai sensi del D.L. 203/2005, art. 11 quater-dec ex comma 16, convertito nella legge n. 248/2005, nonché dell'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 223/06, convertito in legge n. 248/2006, le aree ricadenti nelle nuove zone edificabili sono soggette all'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal data di adozione della variante e, quindi, dal mese di maggio 2009.

L'edificabilità dell'area è comunicata dal Comune al proprietario ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 (per il periodo antecedente alla predetta notifica sulle differenze dell'imposta dovuta non verrà applicata alcuna sanzione).

In applicazione dell'art. 3 del Regolamento ICI, si riportano di seguito i valori venali di riferimento di tutte le aree fabbricabili approvati con deliberazione di G.C. n. 17 dell'11/02/2010:

Zone di P.R.G.C. vigente	Aree edificabili con intervento edilizio diretto	Aree con intervento subordinato a S.U.E. o P. di C. convenzionato
Zone residenziali in Centro Storico ed in Centro Urbano denominate: Re-R.C-Ce-N.I.-R.U-L-Z	Euro/mq 55,00	Euro/mq 50,00
Zone residenziali - Oltre ferrovia	Euro/mq 40,00	Euro/mq 35,00
Aree per impianti produttivi industriali	Euro/mq 35,00	Euro/mq 30,00

Nuove zone edificabili, in salvaguardia, previste dalla Variante Generale di Revisione al P.R.G.C. vigente	Aree edificabili con intervento edilizio diretto	Aree con intervento subordinato a S.U.E. o P. di C. convenzionato
Nuove zone residenziali in Centro Storico e Centro Urbano denominate: REQ-RCQ-RE-RC-CE-NI-RU-ZT	Euro/mq 41,00	Euro/mq 38,00
Nuove zone residenziali - Oltre ferrovia denominate: RE-RC-CE-NI-RU-ZT	Euro/mq 30,00	Euro/mq 27,00
Aree per nuovi impianti produttivi, artigianali, industriali, terziario, commerciale	Euro/mq 27,00	Euro/mq 24,00

□ MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando gli appositi bollettini:

direttamente al Comune, mediante versamento in c/c postale n. 2 6 3 7 9 2 8 9 intestato al Comune di Villastellone – Servizio Tesoreria – I.C.I., oppure con modello F/24.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare è inferiore a € 9,99. Se gli immobili si trovano in comuni diversi, i versamenti devono essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso comune.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

□ RITARDATI VERSAMENTI

Per i pagamenti eseguiti in ritardo si applicano le seguenti sanzioni (ravvedimento operoso);

Anno d'imposta 2010:

- entro un anno dalla scadenza: sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo dal 1/01/2011);

Il pagamento si esegue sui bollettini ICI ordinari versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento".

Anno d'Imposta 2011:

attenzione - l'articolo 1, comma 20, della Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) ha aumentato le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. Pertanto le nuove sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, **per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 e quindi dal pagamento dell'acconto 2011:**

- **entro un mese dalla scadenza:** sanzione del 3% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo);
- **entro un anno dalla scadenza:** sanzione del 3,75% dell'imposta dovuta e non versata più gli interessi legali rapportati ai giorni di ritardo (1,5% annuo).

□ DICHIARAZIONI COMUNICAZIONI

Da quest'anno le dichiarazioni di variazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, intervenute nell'anno 2010, devono essere presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **e solo nei casi in cui le modificazioni non sono fruibili dalla banca dati catastali (terreni agricoli che diventano aree fabbricabili, valore dell'area fabbricabile, esenzioni di abitazione principale, ecc..).**

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dal regolamento ICI le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate entro il 20 dicembre dello stesso anno in cui si applica o cessa la riduzione o la esenzione d'imposta.

Per ulteriori informazioni e calcolo dell'ICI è possibile rivolgersi al Servizio Tributi del Comune nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 - Tel. 011/96.14.161.

**UFFICIO TRIBUTI
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**